

IL SINDACO
Corrado Tomasi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione;

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
 - mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267);
 - nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.8.2009, n. 69);

Dalla residenza comunale, lì 10/01/2026

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Samanta Cavagni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 10/01/2026 al 25/01/2026 ;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, lì 10/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



COMUNE di TEMÙ'

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 61
del 29/12/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS N. 175/2016 ALLA DATA DEL 31.12.2024

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

TOMASI CORRADO
CATTANEO ALBERTO
VECLANI CESARE
ZANI OTTAVIO
VENTURA ANGELO
TOLONI LEONARDO
LONGHI DANIELA
ZANI MAURIZIO
BOSCO FRANCESCO
FOGLIARESI FABIO
PAROLARI LUCA

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pres.	Ass.
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
8	2

Sono presenti i Prosciudaci Tanteri Davide Pietro e Cesari Mauro Flavio.

ASSISTE l'adunanza l'infrascritto segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Corrado Tomasi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS N. 175/2016 ALLA DATA DEL 31.12.2024.

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola al Segretario comunale per l'illustrazione.

Il Segretario elenca le partecipazioni detenute dal Comune iniziando da quelle dirette per poi passare a quelle indirette delle quali alcune detenute per il tramite della Fondazione di partecipazioni dell'alta Valle Camonica.

Quindi il Sindaco dichiara aperto il dibattito.

Il Consigliere Bosco Francesco il quale, rifacendosi anche alle proprie dichiarazioni in sede di Consiglio dell'Unione dei Comuni afferma che non ha senso il mantenimento della partecipazione nella SIAV Spa che era stata costituita per l'ampliamento del demanio sciabile e che ora si limita ad emettere una fattura all'anno. Inoltre il Consigliere Bosco fa presente che la società ha un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori e ciò in contrasto con i principi previsti dalla normativa.

Il Consigliere Bosco manifesta inoltre preoccupazione per l'attività della partecipata SIT Spa, strategica per il futuro turistico, ma che sta compiendo investimenti a debito ben superiori a quelli che il fatturato annuo della stessa potrebbe sostenere.

Il Sindaco replica alle predette osservazioni precisando anzitutto che sulla SIAV si stanno compiendo delle valutazioni in accordo con gli altri enti soci; per quanto riguarda la SIT richiama quanto relazionato dal suo presidente in questa sede consiliare in occasione della propria audizione e richiama i dati dallo stesso forniti a supporto della sostenibilità degli investimenti nel medio/lungo periodo.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 23/10/2017, provvedimento di cui il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P. ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, sul modello della deliberazione della Corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017 relativa alla situazione delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2024;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario comunale – responsabile del servizio di amministrazione generale in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli n. 6 e astenuti n. 2 (Bosco Francesco, Parolari Luca), espressi in forma palese da n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** l'allegato A alla presente deliberazione, sul modello della deliberazione della Corte dei conti n. 19 del 19 luglio 2017 con oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i" contenente le partecipazioni detenute alla data del 30 dicembre 2024;
- 2) **DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 3) **DI DARE ATTO** che:
 - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
 - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;
 - che la presente deliberazione consiliare sia pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- 4) **DI DICHIARARE**, con successiva votazione e con il medesimo risultato di quello sopra riportato (favorevoli n. 8 e astenuti n. 2), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott. Fabio Gregorini Responsabile dei Servizi Amministrativi, appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. n° 267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Amm.vi
Dott. Fabio Gregorini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Renato Armanaschi Responsabile del Servizio finanziario, appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. n° 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Renato Armanaschi